Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

FOCUS FISCALITA’

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar
by Directio

WEBINAR > **FOCUS FISCALE**

A cura dell’ODCEC di Torino

23/10/2023

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

La compilazione dei righi da RS371 a RS373

Il *comma 69 dell'articolo 1 delle Legge 190/2014* dichiara che i contribuenti che applicano il regime forfettario, non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto.

Per tale ragione, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta, e l'ammontare dei redditi stessi.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

La compilazione dei righi da RS371 a RS373

Codice fiscale _____ Mod. N. ____

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
	RS371	1	2 ,00
	RS372	1	2 ,00
	RS373	1	2 ,00

Per la corretta compilazione occorre indicare:

- in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
- in colonna 2, l'ammontare dei redditi stessi.

Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

La compilazione dei righi da RS375 a RS381

Il *comma 73 dell'articolo 1 delle Legge 190/2014* fa espresso riferimento al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi per i contribuenti che applicano il regime forfetario, con il quale vengono previsti specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

In particolare, viene richiesto che tali informazioni siano dichiarate o comunicate all'Agenzia delle Entrate, dal contribuente forfettario, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi, escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa messi a disposizione.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

La compilazione dei righi da RS375 a RS381

A tal fine il quadro RS viene suddiviso in due sezioni, in base alla tipologia di attività svolta:

- esercenti attività di impresa, per i quali occorre compilare i righi da RS375 a RS379;
- esercenti attività di lavoro autonomo, per i quali occorre compilare il rigo RS381.

Trattandosi di due tipologie di attività differenti, altrettanto differenti sono le informazioni richieste, che pertanto verranno separatamente analizzate.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

Le informazioni per gli esercenti attività di impresa

Esercenti attività d'impresa			
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00

I soggetti che esercitano attività di impresa sono tenuti a compilare i righi da RS375 a RS378 fornendo dettagliate informazioni strettamente collegate all'attività svolta, ma che in nessuna maniera rilevano ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

Le informazioni per gli esercenti attività di impresa

Al rigo RS375 il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività, alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Al rigo RS376 vanno riportati i dati riferiti:

- al costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione;
- alle spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
- ai costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

Le informazioni per gli esercenti attività di impresa

Nel rigo RS377 occorre riportare i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:

- i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d'affitto d'azienda;
- i costi sostenuti per il pagamento di royalties.

Nel rigo RS378 occorre riportare l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

Le informazioni per gli esercenti attività di lavoro autonomo

Esercenti attività di lavoro autonomo		
RS381	Consumi	,00

Nel rigo RS381, i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare i dati riferiti ai consumi sostenuti relativamente allo svolgimento dell'attività.

In tale rigo vanno riportate le spese sostenute per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

La richiesta di informazioni per l'anno di imposta 2021

L'Agenzia delle Entrate aveva annunciato, tramite il Provvedimento n. 325550/2023, l'invio di una serie di inviti alla compliance, destinati ai soggetti forfetari che non hanno compilato le informazioni previste dal comma 73 dell'articolo 1 della Legge 190/2014, per il periodo d'imposta 2021.

L'invio della comunicazione è avvenuta mediante PEC nei casi possibili, oppure tramite posta ordinaria negli altri casi. La stessa comunicazione, inoltre, è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del proprio "Cassetto fiscale".

Nella comunicazione viene appunto segnalata la possibile anomalia e si invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, beneficiando così di sanzioni ridotte.

La compilazione del quadro RS per i contribuenti forfettari

La richiesta di informazioni per l'anno di imposta 2021

Per poter regolarizzare la propria posizione, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa inserendo i dati mancanti, e versare la sanzione, di cui all'articolo 8, primo comma, D.Lgs. 471/1997, pari a 250 euro, applicando comunque l'istituto del ravvedimento operoso. Il Decreto Legge ''Proroghe'' ha previsto un *rinvio tecnico* al 30 novembre 2024.

Si rileva comunque che, utilizzando il software ''RedditiOnLinePF'', esiste la possibilità di compilare un rigo nascosto denominato RS382 "Assenza di dati da indicare nei prospetti", che tuttavia non esiste nei modelli ministeriali e nelle istruzioni.

Infine, si segnala che con il Provvedimento 373040/2023, l'Agenzia delle Entrate ha reso possibile la richiesta delle deleghe per la fatturazione elettronica con modalità telematiche, anche nel caso in cui non sia disponibile la dichiarazione iva del contribuente, ma inserendo alcuni dati ricavabili dalla dichiarazione dei redditi.

La comunicazione del titolare effettivo

Il Registro dei Titolari Effettivi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 del Decreto Ministeriale che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'individuazione del titolare o dei titolari effettivi, si rende necessario adempiere a tale comunicazione entro il termine dei 60 giorni, che scadono, tenuto conto dei giorni festivi, l'11 dicembre 2023.

Le società costituite successivamente al 9 ottobre 2023 devono invece provvedervi entro i 30 giorni successivi alla loro costituzione.

Sono tenute a comunicare il titolare effettivo all'apposito Registro, le imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa e cooperative), ivi comprese le persone giuridiche private in possesso della personalità giuridica (quali associazioni, fondazioni e altri istituti di carattere privato), e i trust.

Il Registro dei Titolari Effettivi è detenuto dal Registro delle Imprese.

La comunicazione del titolare effettivo

Il Registro dei Titolari Effettivi

Il Registro dei Titolari Effettivi è strutturato in due sezioni:

- Una sezione autonoma, che contiene i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi di imprese e di persone giuridiche private, tutte in possesso della personalità giuridica;
- Una sezione speciale, che contiene i dati e le informazioni relativi ai titolari effettivi di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini.

Non sono interessate da tale adempimento le società di persone e le imprese individuali, sebbene gli stessi soggetti siano comunque tenuti a indicare il titolare effettivo nel quadro RU del modello redditi 2023. anche se trattasi di soggetti privi di personalità giuridica.

La comunicazione del titolare effettivo

Sanzione in caso di mancata o tardiva comunicazione

La mancata comunicazione del Titolare Effettivo entro la scadenza (11 dicembre 2023 o 30 giorni dalla costituzione della società), comporta l'irrogazione delle sanzioni a carico di tutti i componenti dell'organo amministrativo, anche se il diretto interessato ad effettuare la comunicazione è l'amministratore.

L'importo delle sanzioni ammonta da un minimo di euro 103 ad un massimo di euro 1032.

Qualora l'adempimento viene comunque eseguito entro 30 giorni successivi dalla scadenza ordinaria, la sanzione viene ridotta; in questo caso la sanzione è compresa da un minimo di euro 34,33 ad un massimo di euro 344.

La comunicazione del titolare effettivo

Criteri per l’identificazione del titolare effettivo

Il riferimento normativo per la corretta individuazione del o dei soggetti da comunicare è l’articolo 20 del Decreto Legislativo 231/2007.

I criteri da prendere in considerazione sono tre e vanno applicati in ordine scalare, nel senso che se applicando il primo criterio il titolare viene identificato non occorre procedere con ulteriori verifiche, altrimenti occorre provare ad applicare il secondo e se poi questo risulta non applicabile, allora si utilizza il terzo.

La comunicazione del titolare effettivo

Criteri per l'identificazione del titolare effettivo

Il ***primo criterio*** è il cosiddetto criterio della proprietà, di cui all'articolo 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007, e consiste nel ritenere che, per le società di capitali, il titolare effettivo è il socio (o i soci) che detiene (o detengono) partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale.

Pertanto, si possono verificare i seguenti casi:

1) nella società i soci sono tutte persone fisiche. Pertanto, l'amministratore di quella società dovrà indicare, quali titolari effettivi, solo i soci che detengono almeno il 25% del capitale sociale. In tale caso si parla di ''proprietà diretta'';

2) Nella società i soci non sono tutte persone fisiche, ma un socio persona fisica ne detiene la titolarità per effetto della combinazione della proprietà diretta e indiretta poiché, anche se detiene una quota inferiore al 25% della società, detiene anche una quota della società partecipante, che a sua volta detiene una quota superiore al 25% della società. In tale caso si parla di ''proprietà indiretta'';

La comunicazione del titolare effettivo

Criteri per l'identificazione del titolare effettivo

3) Nella società i soci non sono tutti persone fisiche, ma, una quota (comunque superiore al 25%) è detenuta da una società, partecipata da più persone fisiche.

In tal caso un primo metodo potrebbe essere quello del meccanismo del cosiddetto demoltiplicatore, ossia nella combinazione delle percentuali e il socio che supera il 25% va indicato quale titolare effettivo.

Un secondo metodo potrebbe essere quello che consiste nel verificare se i soci persone fisiche della società socia detengono in quest'ultima società quote superiori alla soglia del 25%, nel qual caso essi sarebbero tutti da indicare quali titolari effettivi della società.

Un terzo metodo potrebbe essere quello che consiste nel verificare quale socio persona fisica detenga il controllo della società partecipante ed indicando costui quale titolare effettivo, senza prendere in considerazione il meccanismo del demoltiplicatore.

La comunicazione del titolare effettivo

Criteri per l'identificazione del titolare effettivo

Il ***secondo criterio*** si applica nel caso in cui non dovesse emergere alcun socio titolare di una partecipazione superiore al 25%. In tale circostanza si potrà ricorrere al criterio del controllo, in forza dei voti esprimibili in assemblea. Qualora dovessero esistere delle pattuizioni tra i singoli soci, tali per cui un soggetto dovesse risultare in possesso di una quota di controllo della maggioranza, quest'ultimo verrebbe identificato quale titolare effettivo.

Il ***terzo criterio*** si applica nel caso in cui non dovesse emergere alcun titolare effettivo in base al criterio del controllo. In tal caso sarà necessario ricorrere al criterio della rappresentanza legale. In tale ipotesi si avrebbe, dunque, quale titolare effettivo, il presidente del Cda, nel caso in cui non vi sono amministratori delegati, altrimenti andranno indicati, quali titolari effettivi, con la sigla TRA, sia il presidente del Cda che i consiglieri delegati.

Al lato pratico, una persona fisica, quale titolare effettivo, è rilevabile per qualunque società di capitali.

La novità del modello 770/2023

Soggetti obbligati

Il modello 770/2023, relativo al periodo d'imposta 2022, deve essere compilato ed inviato da parte dei soggetti che ricoprono la qualifica di sostituti di imposta, e che nel corso dell'anno 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte, al fine di comunicare:

- i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022;
- i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributi e assicurativi richiesti.

Il modello 770/2023 deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il prossimo 31 ottobre 2023.

Rimane attiva la facoltà di suddividere l'invio del modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV ed SX relativi alle diverse ritenute operate.

La novità del modello 770/2023

Le principali novità

Le principali novità che interessano il modello 770/2023 riguardano:

- il quadro SI, relativo agli utili e proventi pagati nell’anno 2022;
- il quadro SO, relativo alle comunicazioni e segnalazioni;
- il quadro ST, relativo alle ritenute operate e trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive;
- il quadro SV, relativo alle trattenute di addizionali comunali all’irpef;
- L’introduzione di una nuova categoria di soggetti obbligati all’invio.

La novità del modello 770/2023

Le principali novità

Tra i nuovi soggetti obbligati all'invio del modello 770, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, compaiono i curatori della liquidazione giudiziale, nell'ipotesi di operazioni societarie straordinarie che abbiano comportato l'estinzione del soggetto preesistente, sottoposto a liquidazione giudiziale, e senza prosecuzione dell'attività.

La principale novità del modello 770/2023 riguarda l'introduzione di nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti.

In particolare, nel quadro ST, tra le ''Note'' vengono introdotti nuovi codici numerici riferiti alle diverse disposizioni di versamento.

La novità del modello 770/2023

Le principali novità

I nuovi codice numerici riferiti alle diverse sospensioni di versamento sono:

- **1**, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, che sono state vietate o sospese fino al 31.3.2022 e i cui versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il 17.10.2022;
- **2**, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra l'11.1.2022 e il 30.6.2022 dai sostituti di imposta esercenti attività di allevamento avicunicolo o suini nelle aree soggette a restrizioni sanitarie, i cui versamenti sospesi dovevano essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 16.9.2022, o in quattro rate mensili di pari importo da settembre a dicembre 2022;
- **3,** se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1.4.2022 e il 30.6.2022 dai sostituti di imposta, che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, e i cui versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il 16.11.2022.

La novità del modello 770/2023

Le principali novità

Infine nel quadro SO, denominato “Comunicazioni e segnalazioni”, è stato introdotto un nuovo prospetto dedicato all’inserimento dei dati relativi agli investimenti nei cosiddetti “PIR” , ossia nei piani di investimento di risparmio, ordinari e alternativi.

Tale prospetto, formato dai righi da SO9 a SO14 , deve essere compilato:

- dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
- dalle imprese di assicurazione residenti o non residenti, operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di rappresentante fiscale in Italia.

L’adeguamento statutario obbligatorio per asd e ssd

Disposizioni tributarie

Le modifiche statutarie adottate entro il 31/12/2023 sono esenti dall’imposta di bollo se le modifiche o le integrazioni hanno lo scopo di conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021.

Il Contenuto obbligatorio dello statuto

Artt. 6 e 7 del D. lgs. 36/2021, coordinate con l’art. 148, co.8, del TUIR

Attività istituzionale = esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (vedi elenco Dipartimento per lo Sport), comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

L’adeguamento statutario obbligatorio per asd e ssd

Il contenuto obbligatorio dello statuto di un ente sportivo dilettantistico

Il primo comma dell’articolo 7 prevede che nello statuto dell’ente sportivo debbano essere espressamente previsti:

- La denominazione;
- L’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- L’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8**;**

L’adeguamento statutario obbligatorio per asd e ssd

Il contenuto obbligatorio dello statuto di un ente sportivo dilettantistico

- Le norme sull’ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- Le modalità di scioglimento dell’associazione;
- L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

L’adeguamento statutario obbligatorio per asd e ssd

L’oggetto sociale

Il punto b) del primo comma dell’articolo 7 D.Lgs. 36/2021 si preoccupa di specificare che, oltre a dover obbligatoriamente inserire l’oggetto sociale all’interno dello statuto, è altresì necessario che questo preveda lo svolgimento in via stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Non viene pertanto ammessa la possibilità di adottare la disciplina normativa degli enti sportivi dilettantistici da parte di quei soggetti che intendano svolgere solo in via occasionale l’attività sportiva.

E non basta nemmeno che questa sia svolta abitualmente: è altresì richiesto che sia svolta in forma principale e mai secondaria. L’unica eccezione è prevista dal comma 1-bis, a favore degli Enti del Terzo Settore, ma solo in quanto ciò potrebbe impedire loro lo svolgimento in contemporanea di altre attività di interesse generale.

L’adeguamento statutario obbligatorio per asd e ssd

L’assenza di fine di lucro

Il divieto di distribuzione, anche indiretta, del patrimonio sociale previsto dal co, 2 art. 8 del D. Lgs. 36/2021 ricalca sostanzialmente la disciplina prevista dall’art. 3 del D. Lgs. 112/2017 per le imprese sociali:

- Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;
- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
- Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.